

capitale assicurato e 7% all'anno
del premio di tariffa,

per l'acquisizione: 30% del premio di tariffa.

Riscatto. Il riscatto delle polizze verrà concesso
to in generale dopo il pagamento della 3^a annua-
lità di premio ed i valori di riscatto verranno
commisurati al valore di riduzione scontato
al 4% per il tempo che intercede tra l'epoca in
cui verrà fatta la domanda di riscatto e la
scadenza della polizza.

In caso di licenziamento dell'operaio il
riscatto verrà concesso dopo il pagamento della
sola 1^a annualità di premio nella misura so-
praindicata, garantendo però un minimo pari
al:

60% del cumulo dei premi pagati in caso di riscat-
to nel 1^o anno di assicurazione;

80% id. id. nel 2^o anno di assicuraz.^{ne}

100% id. id. " 3^o " " "

100% id. id. negli anni successivi al 3^o;

fino a quando detto cumulo non sia superato
dal valore di riscatto determinato come valore
di riduzione scontato al 4%.

Tenuto conto delle facilitazioni concesse soprattut-
to in riguardo ai valori di riscatto, è stato neces-
sario